

Principi di comportamento
in materia di operazioni con parti correlate

Prysmian S.p.A.

Premessa

I presenti principi di comportamento (i “**Principi**”) relativi alle operazioni con parti correlate poste in essere da Prysmian S.p.A. (la “**Società**”), anche per il tramite delle società da essa controllate, mirano a dare concreta attuazione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate nonché alla normativa vigente, al fine di garantire il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell’esame ed approvazione delle suddette operazioni.

1 – Parti Correlate

Ai fini dei presenti Principi rileva la definizione di Parti Correlate di cui al principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, nonché l’identificazione dettagliata di tali Parti di cui alla “Procedura per l’adempimento degli obblighi ex art. 150, primo comma, del D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.)” (“**Parti Correlate**”).

2 – Operazioni con Parti Correlate

Ai fini dei presenti Principi si intendono per operazioni con Parti Correlate quelle poste in essere dalla Società, direttamente o indirettamente, con una o più Parti Correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo (“**Operazioni con Parti Correlate**”).

Le Operazioni con Parti Correlate ordinarie sono le operazioni tipiche o usuali, o concluse a condizioni standard (“**Operazioni Ordinarie con Parti Correlate**”).

Sono operazioni tipiche o usuali quelle che, per l’oggetto o la natura, non sono estranee al normale corso degli affari della Società e quelle che non presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni concluse a condizioni standard quelle concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a qualunque soggetto.

Sono operazioni rilevanti con Parti Correlate ai fini dei presenti Principi, le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate (“**Operazioni Rilevanti con Parti Correlate**”).

3 – Disciplina delle Operazioni Rilevanti con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva preventivamente le Operazioni Rilevanti con Parti Correlate.

Prima di assumere decisioni in merito ad un’Operazione Rilevante con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione deve disporre di un’adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. A tal fine, i dirigenti responsabili della realizzazione dell’operazione inviano tempestivamente all’Amministratore delegato una nota contenente le suddette informazioni.

Qualora la correlazione sia con un Amministratore o con una Parte Correlata per il tramite di un Amministratore, l’Amministratore interessato informa tempestivamente ed

esaurientemente il Consiglio di Amministrazione dell'esistenza della correlazione, precisandone la natura, la portata e ogni altra caratteristica rilevante, e si allontana dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, di disporre diversamente e così di consentire la partecipazione dell'Amministratore interessato alla discussione e al voto.

In funzione della tipologia e della rilevanza, sotto il profilo economico e/o strategico, dell'operazione, nonché della natura ed estensione delle relazioni esistenti con le controparti, il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione, può chiedere un parere preventivo al Comitato per il controllo interno della Società e/o affidare le trattative relative all'operazione a uno o più amministratori indipendenti (comunque privi di qualsiasi legame con la Parte Correlata).

In aggiunta a quanto sopra, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, può richiedere l'assistenza di uno o più esperti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sulla legittimità, e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione.

Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Le Operazioni con Parti Correlate che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, formano oggetto di informativa al pubblico secondo le modalità attualmente previste dall'art. 71-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999.

4 – Disciplina delle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate

Per le Operazioni Ordinarie con Parti Correlate che non sono sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali, o concluse a condizioni standard, i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione raccolgono e conservano adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.